



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)
e dal Ministro della difesa (CROSETTO)
di concerto con il Ministro della giustizia (NORDIO)
con il Ministro dell'interno (PIANTEOSI)
con il Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

(v. stampato Camera n. 2307)

approvato dalla Camera dei deputati il 6 maggio 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 maggio 2025

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018.

Art. 2.

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di lettere stesso.

Art. 3.

(*Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1549, comma 1, le parole: « non avere meno di ventotto anni e più di quaranta anni » sono sostituite dalle

seguenti: « avere compiuto il venticinquesimo anno di età »;

b) all'articolo 1559, comma 1:

1) alla lettera *b*), la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « due »;

2) la lettera *c*) è abrogata;

c) all'articolo 1594, comma 1, secondo periodo, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « due ».

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



11590

MAECI | MAECI | 03/01/2025 | 0000815-A - Allegato Utente 2 (A02)

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*

Roma, 12 NOV 2024

Eminenza Reverendissima,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede costituente un'intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, fatto a Roma il 18 febbraio 1984, con riguardo all'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018 ed entrato in vigore il 16 novembre 2021.

Per ovviare a talune problematiche di carattere pratico che si sono poste nel corso dell'attuazione del suddetto Accordo internazionale, ho l'onore di proporre che al suddetto Accordo mediante Scambio di Lettere siano apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 7, paragrafo 2, la lettera a. è sostituita dalla seguente: "a. grado di sottotenente di complemento: due anni";

b) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. La nomina a Cappellano militare è disposta su designazione dell'Ordinario militare. Il Cappellano deve godere dei diritti civili e politici, avere l'idoneità incondizionata al servizio militare e avere compiuto il venticinquesimo anno di età".

Qualora Vostra Eminenza concordi su quanto precede, in nome del Governo della Repubblica italiana, ho l'onore di proporre che la presente Lettera e la Lettera di risposta di uguale tenore costituiscano un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede costituente un'intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, fatto a Roma il 18 febbraio 1984, con riguardo all'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, il quale entrerà in vigore alla ricezione dell'ultima notifica, per le vie diplomatiche, dell'avvenuto completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare all'Eminenza Vostra i sensi della mia più alta considerazione.



Giorgia Meloni

Sua Eminenza Reverendissima
il Cardinale Pietro Parolin
Segretario di Stato
Città del Vaticano





SEGRETERIA DI STATO
N. 13819/24/RS

Dal Vaticano, 23 dicembre 2024

Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,

ho l'onore di riferirmi alla Lettera n. 4590, del 19 novembre 2024, del seguente tenore:

«Eminenza Reverendissima,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede costituente un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, fatto a Roma il 18 febbraio 1984, con riguardo all'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018 ed entrato in vigore il 16 novembre 2021.

Per ovviare a talune problematiche di carattere pratico che si sono poste nel corso dell'attuazione del suddetto Accordo internazionale, ho l'onore di proporre che al suddetto Accordo mediante Scambio di Lettere siano apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 7, paragrafo 2, la lettera a. è sostituita dalla seguente: "a. grado di sottotenente di complemento: due anni"; b) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. La nomina a Cappellano militare è disposta su designazione dell'Ordinario militare. Il Cappellano deve godere dei diritti civili e politici, avere l'idoneità incondizionata al servizio militare e avere compiuto il venticinquesimo anno di età".

Qualora Vostra Eminenza concordi su quanto precede, in nome del Governo della Repubblica italiana, ho l'onore di proporre che la presente Lettera e la Lettera di risposta di uguale tenore costituiscano un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede costituente un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, fatto a Roma il 18 febbraio 1984, con riguardo all'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, il quale entrerà in vigore alla ricezione dell'ultima notifica, per le vie diplomatiche, dell'avvenuto completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti.»

. / .

On. Giorgia MELONI
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
ROMA



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In riferimento alla Sua Lettera di cui sopra, ho l'onore di parteciparLe che la Santa Sede concorda su quanto è in essa rappresentato e di confermare che la presente Lettera e la Lettera di proposta di uguale tenore costituiranno un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede costituente un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, fatto a Roma il 18 febbraio 1984, con riguardo all'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, il quale entrerà in vigore alla ricezione dell'ultima notifica, per le vie diplomatiche, dell'avvenuto completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti.

Mi avvalgo dell'occasione, Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, per rinnovarLe l'espressione della mia più alta considerazione.

*Segretario di Stato*

€ 1,00